Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 101° — Numero 310

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 20 dicembre 1960** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-381
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 novembre 1960, n. **1508**.

Integrazioni di fondi per il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ad integrazione degli stanziamenti di cui all'articolo 93 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, all'articolo 8 della legge 3 giugno 1935, n. 1281, all'articolo 3 della legge 21 maggio 1940, n. 626, all'articolo 3 della legge 10 gennaio 1952, n. 16 e all'articolo 1 della legge 15 mar-

zo 1956, n. 237, sono assegnate a partire dall'esercizio finanziario 1960-61 fino all'esercizio finanziario 1970-71 compreso, lire 74.000.000 da ripartire come segue:

per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1965-66 compreso lire 8 milioni . . . . = L. 48.000.000

Esercizi finanziari:

anno 1966-67	L.	6.000.000
» 1967-68	»	6.000.000
» 1968-69	»	6.000.000
» 1969-70	»	4.000.000
» 1970-71	»	4.000.000

Art. 2.

Le agevolazioni creditizie cui si riferiscono gli stanziamenti previsti dalla presente legge non sono applicabili ai mutui per i quali viene corrisposto un tasso effettivo di interesse inferiore al cinque per cento in ragion d'anno.

Le quote di spesa coperte da contributi a fondo perduto concessi dallo Stato o da altri enti pubblici non possono essere ammesse ai benefici di cui al precedente comma, né a quelli di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e successive modificazioni.

L'articolo 8 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è abrogato.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 8 milioni, relativo all'esercizio 1960-61, si provvederà mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento di parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio, concernente oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 novembre 1960

GRONCHI

FANFANI — JERVOLINO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 3 dicembre 1960, n. 1509.

Modificazione dell'art. 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206, contenente norme per la deduzione di passività agli effetti dell'imposta di successione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206, viene così modificato:

« Le dichiarazioni di debito rilasciate da istituti ed enti di diritto pubblico ai quali sia affidata la gestione di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 48, sono considerate come rilasciate da pubbliche Amministrazioni ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 6 dicembre 1960, n. 1510.

Modificazione degli articoli 12 e 15 della legge 13 marzo 1958, n. 365, concernente l'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 12 della legge 13 marzo 1958, n. 365, è sostituito dal seguente:

« Nel seno del Comitato nazionale è costituita una Giunta esecutiva presieduta dal presidente o, in sua vece, dal vicepresidente, e composta dei delegati dei Ministeri del tesoro e della giustizia, dei delegati dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, e di altri due membri del Comitato medesimo, scelti da esso ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 15 della legge 13 marzo 1958, n. 365, è sostituito dal seguente:

« Nel seno del Comitato provinciale è costituita una Giunta esecutiva presieduta dal presidente o, in sua vece, dal vicepresidente, e composta di due membri del Comitato medesimo all'uopo designati, del giudice tutelare, del delegato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, del delegato del Comitato provinciale dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e del delegato della Sezione provinciale dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 6 dicembre 1960, n. 1511.

Modificazione dell'art. 13, ultimo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 248, concernente le norme per la iscrizione nei ruoli speciali transitori degli insegnanti non di ruolo del Territorio di Trieste.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 13 marzo 1958, n. 248, è sostituito dal seguente:

« Hanno ugualmente diritto all'iscrizione nel « Quadro speciale » gli insegnanti non di ruolo, ivi compresi gli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo, i quali, in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 5 della legge 13 marzo 1958, n. 248, alla data del 26 ottobre 1954 si trovavano in servizio nelle scuole statali del Territorio di Trieste con nomina valida per l'intero anno scolastico 1954-55 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1960, n. 1512.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 48, relativo agli Istituti della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è modificato nel senso che l'Istituto di chimica generale e chimica fisica è scisso in due Istituti così denominati:

« Istituto di chimica generale »;

« Istituto di chimica fisica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1960

GRONCHI

BOSCO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 101. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1960, n. 1513.

Varianti alla tabella notarile relativamente alla Corte di appello di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;

Visto il decreto presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, sulla revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai;

Visto l'art. 8 del regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666;

Ritenuta la necessità che i comuni di Pollica e Laurito siano aggregati alla sede notarile di Vallo della Lucania, del distretto notarile di Salerno, ed i comuni di Roccapiemonte, Rutino, Centola e San Giovanni a Piro rispettivamente alle sedi notarili di Nocera Inferiore, Torchiara, Pisciotta e Camerota, stesso distretto;

Visti i pareri del Consiglio notarile di Salerno e della Corte d'appello di Napoli;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia;

Decreta:

La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, approvata con decreto presidenziale 18 gennaio 1954, n. 18, è modificata nel senso che i comuni di Pollica e Laurito sono aggregati alla sede notarile di Vallo della Lucania, del distretto notarile di Salerno, ed i comuni di Roccapiemonte, Rutino, Centola e San Giovanni a Piro rispettivamente alle sedi notarili di Nocera Inferiore, Torchiara, Pisciotta e Camerota, stesso distretto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1960

GRONCHI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 102. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1960, n. **1514**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Alberto, nel rione Palma del comune di Trapani.

N. 1514. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trapani in data 7 agosto 1958, integrato con dichiarazione del 26 gennaio 1959, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Alberto, nel rione Palma del comune di Trapani.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *dicembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 132, *foglio n.* 51. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1960, n. **1515**.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Zenone, nel comune di Rivarolo del Re ed Uniti (Cremona).

N. 1515. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di San Zenone, nel comune di Rivarolo del Re ed Uniti (Cremona).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *dicembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 132, *foglio n.* 52. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1960, n. **1516**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, in località Carige Bassa in frazione Capalbio del comune di Orbetello (Grosseto).

N. 1516. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Sovana-Pitigliano in data 13 marzo 1959, integrato con dichiarazioni del 23 novembre 1959 e 24 luglio 1960, relativo alla erezione della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, in località Carige Bassa in frazione Capalbio del comune di Orbetello (Grosseto).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *dicembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 132, *foglio n.* 53. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1960, n. **1517**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giovanni Bosco, in località Paltana del comune di Padova.

N. 1517. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Padova in data 31 ottobre 1957, integrato con dichiarazione del 15 marzo 1960, relativo alla erezione della parrocchia di San Giovanni Bosco, in località Paltana del comune di Padova, e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *dicembre* 1960
Atti del Governo, registro n. 132, *foglio n.* 54. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1960.

Approvazione del regolamento organico del personale operaio dell'Ente autonomo del porto di Napoli.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 6 maggio 1940, n. 500, istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Napoli;

Visto l'art. 25 della predetta legge 6 maggio 1940, n. 500, il quale dispone che il regolamento organico per il personale necessario al funzionamento dell'Ente autonomo del porto di Napoli, deve essere approvato dal Ministro per la marina mercantile e da quello per il tesoro;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1942, che approva il regolamento organico del personale operaio ed assimilato dell'Ente autonomo del porto di Napoli;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1948, che reca modifiche ai regolamenti dei personali impiegatizio ed operaio dell'Ente suddetto;

Considerata la necessità di adeguare le norme del predetto regolamento del personale operaio alle disposizioni intervenute nei confronti dei salariati dello Stato con legge 26 febbraio 1952, n. 67, e di conformare l'assetto dei ruoli organici dei salariati di ruolo del suddetto Ente alle attuali esigenze funzionali di esso, entro il limite massimo di novanta posti;

Decreta:

E' approvato, nel testo allegato al presente decreto, il regolamento organico del personale operaio dell'Ente autonomo del porto di Napoli, costituito da n. 49 articoli e dalle annesse tabelle, nn. 1 e 2, rispettivamente contenenti, i principi generali di ripartizione in tre categorie e l'elenco dei mestieri e servizi ascrivibili a ciascuna categoria, nonchè la paga annua iniziale del personale operaio dell'Ente autonomo del porto di Napoli.

Roma, addì 5 dicembre 1960

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Regolamento organico per il personale operaio dell'Ente autonomo del porto di Napoli

Art. 1.

Salariati di ruolo e salariati non di ruolo

Il personale operaio dell'Ente è costituito da salariati di ruolo.

Per esigenze eccezionali, e nei limiti delle somme a tale effetto stanziate in bilancio per ciascun esercizio finanziario, potranno essere assunti operai non di ruolo, con contratto di lavoro di durata non superiore alla scadenza dell'anno finanziario, ma rinnovabile e rescindibile.

Art. 2.

Gruppi e categorie

I salariati di cui al precedente articolo assumono la qualifica professionale in base ai mestieri previsti dalla tabella n. 1 annessa al presente regolamento.

I salariati sono classificati nei seguenti gruppi e categorie in relazione ai principi generali precisati nella tabella:

Gruppo — Capi operai —

1ª Categoria: specializzati.
2ª Categoria: qualificati.
3ª Categoria: operai comuni e manovali specializzati.

A parità di inquadramento professionale e di anzianità di servizio il trattamento giuridico ed economico è lo stesso per tutto il personale salariato.

La tabella n. 1 può essere modificata nel limite globale fissato dall'art. 5, sentito il Consiglio d'amministrazione dell'Ente, con decreto del presidente dell'Ente stesso, approvato dal Ministro per la marina mercantile di concerto con quello per il tesoro.

Art. 3.

Stato giuridico

Il rapporto di lavoro fra l'Ente ed il suo personale operaio di ruolo e non di ruolo è regolato dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Art. 4.

Trattamento economico del personale

Nei riguardi del personale operaio di ruolo e non di ruolo troveranno applicazione, per quanto riguarda il trattamento economico, le disposizioni e le tabelle di retribuzione in vigore per i salariati dello Stato alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 5.

Tabella organica del personale salariato di ruolo

Il personale salariato di ruolo comprende:

N. 2 Capi operai;
» 22 Operai di 1ª categoria: specializzati;
» 50 Operai di 2ª categoria: qualificati;
» 16 Operai di 3ª categoria: operai comuni e manovali specializzati.
—
N. 90 Totale.
—

E' in facoltà dell'Ente di mantenere vacanti, in relazione alle effettive esigenze di lavoro, alcuni dei posti nella sopra indicata tabella.

Art. 6.

Assunzioni

Gli operai di ruolo di cui all'art. 5 vengono assunti mediante pubblico concorso per esame. Il concorso consiste nell'esecuzione di una prova d'arte, di un esperimento pratico e di un esame elementare di cultura generale secondo le norme e le condizioni che saranno stabilite di volta in volta col bando di concorso.

I concorrenti dovranno comprovare il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani;

b) avere moralità incensurata e buona condotta;

c) possedere idoneità fisica in relazione al lavoro ed al servizio da prestare ed attitudine al servizio od all'incarico da disimpegnare, previo accertamento, inappellabile, di un sanitario, designato dall'Ente;

d) essere di età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35;

e) avere soddisfatto gli obblighi di leva per i candidati che abbiano superato il 20° anno di età;

f) aver compiuto l'istruzione elementare od essere in possesso di un maggior titolo di studio, quando ciò sia consigliato dalla natura del servizio che l'operaio è chiamato a disimpegnare, su decisione del Comitato direttivo.

Nella valutazione dei titoli sarà tenuto particolarmente conto del buon servizio già eventualmente prestato in qualità di operaio non di ruolo presso l'Ente.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova per il periodo di sei mesi con le condizioni da stabilire nel bando di concorso. Trascorso tale periodo ed in caso di favorevole risultato dell'esperimento, da giudicarsi insindacabilmente dall'Ente, saranno nominati operai di ruolo con decreto del presidente dell'Ente, sentito il Comitato direttivo.

Art. 7.

Esclusione dalle ammissioni

Sono esclusi dalle ammissioni:

a) i concorrenti che abbiano riportato condanna (anche condizionale) passata in giudicato, per delitto contro la personalità internazionale dello Stato o la personalità interna dello Stato, per delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, per istigazione od associazione a delinquere, per falsi di qualunque genere, per peculato, malversazione, concussione, corruzione, abbandono collettivo od individuale o interruzione di pubblici uffici, di servizi o lavori pubblici o di pubblica necessità, per delitti contro la pubblica incolumità, per delitti di turbata libertà dell'industria e del commercio, per delitti non colposi di omicidio e di lesioni personali, per delitti di furto, rapina, estorsione, ricatto, per delitti contro il patrimonio mediante frode, per contrabbando, per danneggiamento di opere od impianti portuali, o qualsiasi altra condanna che importi di diritto o disponga l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ancorchè i predetti concorrenti siano stati amnistiati, e salvo il caso di riabilitazione;

b) i concorrenti che abbiano riportato condanna, passata in giudicato, non prevista alla precedente lettera *a*) e la quale importi di diritto o disponga l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, finchè non sia trascorso il tempo relativo;

c) i condannati per renitenza o diserzione, ancorchè amnistiati;

d) coloro che siano stati licenziati per assenza arbitraria negli ultimi sei mesi.

Art. 8.

Accertamento moralità e buona condotta

I requisiti della moralità e della buona condotta, di cui al precedente art. 6, saranno accertati in conformità delle norme in vigore.

Art. 9.

Accertamento idoneità fisica e attitudine al servizio

L'idoneità fisica e l'attitudine al servizio ed all'incarico di cui alla lettera *c*) del precedente art. 6, dovrà risultare da certificato, redatto su apposito modulo, nel quale devono essere precisamente descritte le imperfezioni fisiche eventualmente riscontrate, in modo che le medesime non possano dagli ammessi essere attribuite in prosieguo a causa di servizio

Per i salariati in servizio che aspirano al passaggio ad altro gruppo o categoria, l'Amministrazione dell'Ente si riserva di decidere se debba nuovamente farsi luogo all'accertamento di cui al presente articolo.

Art. 10.

Ruolo matricolare

Per ogni operaio di ruolo e non di ruolo si fa luogo all'impianto della matricola che conterrà le annotazioni relative:

a) ai connotati personali;

b) allo stato civile: luogo e data di nascita, paternità e maternità, matrimonio, composizione della famiglia ed altre analoghe indicazioni;

c) alla carriera da operaio: ammissione, paga relativa, indennità di carovita, licenziamento, riammissione, infortuni riportati in servizio, deduzioni dal servizio, collocamento a riposo, assegnazione di pensione o pagamento di indennizzi e simili;

d) ai servizi resi allo Stato: servizi militari e civili, campagne di guerra, servizi da operaio provvisorio o non di ruolo, nei casi in cui possano essere, anche parzialmente, utili a pensione;

e) ad ogni altra notizia utile ai fini della ricognizione della carriera prestata dall'operaio.

Art. 11.

Precedenze

Costituisce titolo di preferenza per l'assunzione, a parità delle altre condizioni, il possesso dei requisiti preferenziali previsti per l'assunzione nelle Amministrazioni dello Stato a norma delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 12.

Note di qualificazione

Per tutti gli operai debbono essere annualmente compilate apposite note di qualifica che esprimano sinteticamente il giudizio di merito relativo alla condotta, alla capacità ed al rendimento.

Tali note, da compilare entro il mese di gennaio di ogni anno, classificheranno ciascun operaio con una delle seguenti qualificazioni: « ottimo » « distinto » « buono » « mediocre » « cattivo ».

Le qualificazioni debbono essere comunicate all'interessato entro il mese di febbraio.

Avverso la qualifica è ammesso ricorso al presidente dello Ente entro quindici giorni dalla comunicazione all'interessato della qualifica stessa.

Art. 13.

Norme di servizio

Le norme di servizio vengono disposte con decreto del presidente, sentito il direttore generale. Il decreto sarà portato a conoscenza del personale mediante affissione nell'apposito albo.

Art. 14.

Assegnazione di servizio

Le assegnazioni di servizio e di lavoro sono disposte con decreto del presidente su proposta del direttore generale.

Art. 15.

Attribuzione del personale

Ciascun operaio risponde personalmente dei servizi, meccanismi, materiali, utensili di lavoro affidatigli, per i quali deve usare la massima cura e diligenza.

E' fatto obbligo agli operai di avvertire immediatamente il superiore gerarchico di qualsiasi avaria, irregolarità o difficoltà riscontrate nei lavori o nel funzionamento dei macchinari.

E' vietato agli operai di iniziare qualsiasi lavoro di riparazioni ai macchinari, senza preventiva autorizzazione, salvo il caso di eccezionale e comprovata urgenza.

I capi operai sorvegliano e dirigono gli operai nell'adempimento e nell'esecuzione dei lavori. Essi rispondono del loro operato verso il capo tecnico.

Il capo tecnico risponde verso il capo dell'Ufficio tecnico dell'andamento dei servizi e dei lavori e deve sorvegliarne la regolare esecuzione.

Art. 16.

Doveri del personale

Il personale operaio deve usare la massima correttezza di modi e di espressioni sia nei reciproci rapporti di servizio, sia nei confronti di terzi.

Art. 17.

Divieti

E' vietato al personale operaio l'esercizio di qualsiasi altro mestiere od occupazione.

Art. 18.

Trattamento di previdenza

Il personale operaio è assicurato a norma delle disposizioni relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, contro le malattie, per l'invalidità, la vecchiaia, la tubercolosi e, in quanto applicabile, per la disoccupazione involontaria.

Art. 19.

Orario di lavoro

L'orario di lavoro è di otto ore giornaliere, comprese fra le ore 8 e le ore 16,30, con interruzione dalle ore 12 alle ore 12,30, salvo la esecuzione di turni di lavoro da stabilire, in conformità delle vigenti disposizioni, secondo le esigenze dei servizi dell'Amministrazione.

Saranno osservate le disposizioni di ordine generale sulle festività, ma verrà trattenuto in servizio, a turno, il numero di operai ritenuto di volta in volta necessario alle esigenze del traffico portuale.

Quando le esigenze di servizio lo richiedano, il personale deve prestare la propria opera anche oltre il normale orario di lavoro e nei giorni festivi con diritto alla corresponsione dei relativi compensi e con salvezza del diritto alla giornata di riposo.

Art. 20.

Lavoro straordinario e festivo

E' considerato lavoro straordinario diurno quello compiuto oltre le normali otto ore di lavoro, fra le ore 6 e le ore 20.

E' considerato lavoro straordinario notturno quello compiuto fra le ore 20 e le ore 6.

E' considerato lavoro festivo quello compiuto in giorni riconosciuti festivi a norma delle vigenti disposizioni legislative.

Art. 21.

Licenze e permessi

Al personale operaio di ruolo e non di ruolo, in servizio da almeno un anno, sono annualmente concesse, compatibilmente con le esigenze di servizio, licenze, senza perdita della paga e degli altri assegni fissi, della durata massima complessiva di giorni 18 lavorativi.

La licenza dev'essere richiesta per iscritto e può essere fruita in uno o più periodi.

Non spetta alcun compenso a coloro che, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, non fruiscano del congedo.

Oltre ai suddetti periodi di licenza ordinaria annuale possono essere concessi, per speciali comprovati motivi di eccezione, permessi straordinari sino al massimo di giorni cinque, per tutto l'anno.

Art. 22.

Assenze per malattie

In caso di assenza per malattia l'operaio deve darne avviso non oltre le ore 12 del primo giorno di assenza. In mancanza, l'assenza è considerata ingiustificata con perdita delle competenze, salvo misure disciplinari.

In caso di malattia, debitamente comprovata da sanitario di fiducia dell'Ente, e che vada oltre il secondo giorno, è concesso a decorrere dal terzo giorno di assenza e per non oltre centottanta giorni, compresi i festivi, in ciascun anno solare, un sussidio giornaliero commisurato per i primi sessanta giorni di assenza per malattia all'80 % della paga o retribuzione e all'aggiunta di famiglia e al 50% degli stessi assegni per gli altri centoventi giorni.

Art. 23.

Infortuni

Le vigenti leggi sugli infortuni sul lavoro si applicano a tutti gli operai dell'Ente.

Agli operai di ruolo colpiti da infortunio sul lavoro è corrisposto un trattamento pari alle intere competenze percepite nelle giornate lavorative.

Agli operai non di ruolo spetta l'indennità giornaliera pagata dall'Istituto assicuratore.

Art. 24.

Inabilità permanente

Nel caso di inabilità permanente totale l'operaio cessa dal servizio.

Nel caso di inabilità permanente parziale, dopo gli opportuni accertamenti sanitari, l'operaio può essere mantenuto in servizio, qualora le sue condizioni fisiche lo consentano in relazione alla attività da svolgere.

Gli operai che in seguito ad infortunio, cessino dal servizio, giusta il precedente comma, sono ammessi al trattamento di quiescenza eventualmente spettante.

Art. 25.

Cessazione dal servizio

Gli operai di ruolo e non di ruolo cessano dal servizio:

a) per dimissioni, da presentarsi per iscritto, con preavviso non inferiore a otto giorni;

b) per compimento del 60° anno di età;

c) per licenziamento a seguito di condanna penale per fatti che comportano l'esclusione dell'ammissione ai concorsi a norma dell'art. 7;

d) per accertata inabilità fisica o dopo tre mesi di assenza continua per malattia od infortunio, salvo il caso previsto dal comma secondo dell'art. 24;

e) per licenziamento a norma del seguente art. 38;

f) per soppressione o riduzione di posti o di servizi;

g) per perdita di uno o più dei requisiti previsti dallo art. 6;

h) per imperizia, per insufficiente attitudine al servizio e per scarso rendimento al lavoro con provvedimento del presidente, sentito il Comitato direttivo.

Art. 26.

Assenze ingiustificate

Ogni ora di assenza dal lavoro, che non sia dovuta a malattia od a motivi di servizio, dà luogo, indipendentemente dalle sanzioni disciplinari, alla perdita di una quota oraria della retribuzione.

L'operaio di ruolo o non di ruolo, che si assenti dal servizio senza giustificato motivo per più di tre giorni consecutivi, è considerato dimissionario. L'Ente ha facoltà di detrarre sulle competenze spettanti a qualsiasi titolo, l'importo del mancato periodo di preavviso, di cui alla lettera *a*) dello art. 25.

Art. 27.

Richiamo alle armi

Nei casi di richiamo alle armi si applicano al personale operaio le disposizioni contemplate nella legge 3 maggio 1955, n. 370.

Art. 28.

Tabella di retribuzione

Le paghe del personale operaio dell'Ente sono stabilite dalla tabella n. 2, allegata al presente regolamento, conformi a quelli dello Stato.

Agli operai non di ruolo va assegnata la paga iniziale della categoria nella quale, per le mansioni da espletare dovrebbero essere inquadrati.

Art. 29.

Paghe iniziali

Agli operai di cui all'art. 2 del presente regolamento viene attribuita, all'atto della nomina, la paga iniziale dei salariati dello Stato di pari categoria.

Non ottengono la nomina i candidati i quali, nell'esecuzione delle prove d'arte e dell'esperimento pratico riportino un punteggio inferiore a 16/20, punteggio che non può dar titolo neppure all'ammissione in categorie inferiori nelle quali, eventualmente, risultassero posti disponibili.

Art. 30.

Aumenti di paga

Gli aumenti di paga per i capi operai e per gli operai hanno luogo, sulla base delle paghe iniziali di cui alla tabella n. 2 annessa al presente regolamento, dopo un periodo biennale di permanenza in ciascuna qualifica. L'aumento è pari al 2,50% della paga iniziale.

Art. 31.

Remunerazione del lavoro straordinario notturno e festivo

Il compenso da corrispondere per ogni ora di lavoro straordinario è determinato secondo i criteri previsti per gli operai dello Stato.

Le aliquote di maggiorazione della paga oraria sono fissate nelle seguenti misure:

da un minimo del 7,50% ad un massimo del 15% per il lavoro straordinario diurno;

del 15% per il lavoro straordinario notturno e festivo.

Il lavoro notturno di carattere ordinario o compensativo è retribuito con la maggiorazione del 15% sulla paga spettante.

Art. 32.

Passaggi di categoria

I passaggi di operai di ruolo a categorie superiori possono essere effettuati soltanto in occasione di concorsi banditi per il conferimento di posti di ruolo. A parità di condizioni saranno preferiti gli operai appartenenti all'Ente.

Art. 33.

Disposizioni a favore degli ex combattenti

Le disposizioni riguardanti la validità del servizio militare, delle campagne di guerra, dei benefici dei combattenti, dei decorati al valore, previste per il personale statale, sono estese a tutti gli effetti al personale operaio in servizio presso l'Ente.

Per ogni campagna di guerra riconosciuta l'Ente liquida al personale, all'atto della cessazione dal servizio, in aggiunta al trattamento di quiescenza di cui al successivo art. 40, un dodicesimo della paga annua tabellare, incrementata degli aumenti biennali maturati nell'ultima categoria di appartenenza.

Art. 34.

Punizioni disciplinari

Agli operai possono essere inflitte le seguenti punizioni disciplinari:

a) rimprovero scritto;

b) multa;

c) sospensione;

d) licenziamento.

I primi due provvedimenti sono di competenza del direttore generale dell'Ente. Il terzo viene preso dal presidente.

Il licenziamento è di competenza del presidente, sentito il Comitato direttivo.

Art. 35.

Rimprovero scritto

Il rimprovero scritto è inflitto per lievi mancanze che non abbiano comunque comportato pregiudizio alla disciplina, all'ordine ed al buon andamento del servizio.

Art. 36.

Multe

La multa è commisurata ad una quota parte della paga giornaliera fino al massimo importo, per ogni volta di una giornata di competenza ed è inflitta per brevi assenze arbitrarie dal posto di lavoro, per cattiva condotta e per tutte le altre trasgressioni o mancanze alle norme di lavoro, sempre che non rivestano particolare gravità.

La multa non esonera dall'obbligo di lavoro.

Art. 37.

Sospensioni

La sospensione esonera dal lavoro con conseguente perdita di ogni competenza e interrompe l'anzianità di servizio.

La sospensione può essere inflitta per un periodo da 2 a 60 giorni per tutte le mancanze e le trasgressioni che rivestano particolare gravità o per recidiva in quelle che hanno dato luogo all'applicazione, nel corso dell'anno, di almeno due multe.

Art. 38.

Licenziamento

Il licenziamento è previsto nei casi di mancanze gravissime o per recidiva nelle mancanze già punite con la sospensione.

Art. 39.

Preavviso al licenziamento

Al personale operaio licenziato per uno dei motivi di cui alle lettere *d*), *f*) ed *h*) dell'art. 25, spetta un preavviso di giorni quindici. Tale preavviso può essere sostituito dalla corresponsione delle competenze fisse spettanti all'operaio che avesse prestato la sua opera in detto periodo.

Art. 40.

Trattamento di quiescenza

Oltre al trattamento di previdenza, di cui al precedente art. 18, al personale di ruolo è attribuito, a carico di apposito fondo del bilancio dell'Ente, un trattamento di quiescenza pari, per ogni anno intero di servizio prestato, ad un dodicesimo della paga annua tabellare, incrementata degli aumenti periodici costanti, spettante al 31 dicembre di ogni anno, esclusa qualsiasi altra competenza.

L'Ente provvede ad accantonare il trattamento di quiescenza in un conto individuale, intestato a ciascun avente diritto.

Al 31 dicembre di ogni anno viene calcolato sull'importo risultante dal conto individuale l'interesse del 6% ed accreditato sul conto stesso.

Se all'atto della cessazione dal servizio l'importo della liquidazione del conto individuale risulta inferiore all'importo di tanti dodicesimi della paga annua tabellare, incrementata degli aumenti periodici costanti, spettante a quel momento, aumentato del 40% ma esclusa qualsiasi altra competenza, quanti sono gli anni di servizio, l'Ente corrisponde la differenza.

Il trattamento di quiescenza costituito a favore del personale di ruolo in base al presente articolo tiene luogo della indennità di anzianità.

Art. 41.

Anzianità di servizio

Ai fini del computo dell'indennità di anzianità di cui al precedente articolo, l'anzianità di servizio è aumentata, in caso di decesso, del 50% e non oltre un massimo di 10 anni.

L'anzianità stessa è altresì aumentata di 10 anni in caso di dispensa dal servizio per inabilità permanente totale o per soppressione o riduzione di posti o di servizi.

Comunque, l'anzianità massima valutabile, ai fini del computo dell'indennità di anzianità di cui al precedente art. 40, non può superare i 40 anni.

Art. 42.
Devoluzione del trattamento di quiescenza nel caso di morte del dipendente in servizio

Nel caso di morte del dipendente durante l'attività di servizio il trattamento di quiescenza, di cui ai precedenti articoli 40 e 41, compete al coniuge, ai figli ed altri eredi legittimi e testamentari entro il terzo grado di parentela, osservate per l'ordine e il concorso degli aventi diritto le norme del Codice civile in materia di successione.

Art. 43.
Perdita del diritto al trattamento di quiescenza ed alla indennità di preavviso

L'indennità di preavviso ed il trattamento di quiescenza di cui ai precedenti articoli 39 e 40 non spettano al personale che cessi dal servizio per uno dei motivi di cui alle lettere *c*) ed *e*) del precedente art. 25.

Per il caso della lettera *a*) di detto articolo è corrisposta la metà dell'indennità e del trattamento medesimi.

Art. 44.
Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato.

Norme transitorie

Art. 45.

Il personale operaio di ruolo già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sarà inquadrato nel nuovo organico con provvedimento del presidente sentito il Comitato direttivo.

Il personale non di ruolo in servizio alla stessa data può essere inquadrato nel nuovo organico con provvedimento del presidente sentito il Comitato direttivo.

L'inquadramento ha avuto luogo in base alle mansioni alle quali l'operaio è stato adibito ed avuto riguardo alla condotta in servizio, alla capacità, alla diligenza dimostrata, all'anzianità di servizio, come pure a tutti gli elementi di giudizio utili ad una valutazione delle singole capacità in rapporto alle esigenze di servizio.

Al personale inquadrato è assegnata la paga stabilita per la rispettiva categoria, tenuto conto dell'anzianità di servizio e di categoria.

L'inquadramento non dà diritto ad eventuali arretrati a titolo di conguaglio con le competenze riscosse fino all'approvazione del presente regolamento, nè per qualsiasi altro motivo.

Per il periodo di servizio di ruolo prestato fino al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di entrata in vigore del presente regolamento viene inizialmente accreditata sul conto individuale di cui al secondo comma dell'art. 40, intestato al personale in servizio, un dodicesimo della paga annua tabellare, incrementata degli aumenti periodici costanti, spettante alla predetta data del 31 dicembre, esclusa qualsiasi altra competenza, per quanti sono gli anni di serevizio di ruolo prestato.

Art. 46.

Al personale provvisto di paga superiore a quella prevista inizialmente nel nuovo inquadramento sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare una paga di importo immediatamente superiore a quella percepita al momento dell'inquadramento stesso.

Art. 47.

In deroga a quanto disposto dalla lettera *b*) dell'art. 25, il personale operaio alle dipendenze dell'Ente dal 1° gennaio 1955 ha diritto ad essere trattenuto in servizio, a domanda, fino al compimento del 65° anno di età.

Art. 48.
Applicabilità del trattamento di quiescenza

Le disposizioni di cui agli articoli 40, 41, 42 e 45 ultimo comma, del presente regolamento si applicano anche, se più favorevoli, al personale già cessato dal servizio a partire dal 1° gennaio 1956, a favore del quale il trattamento di quiescenza è liquidato sulla base dello stipendio in vigore alla data di cessazione dal servizio e della anzianità di servizio maturata alla data stessa.

Le somme già corrisposte a tale titolo saranno imputate al trattamento di quiescenza liquidato a norma del precedente comma.

Art. 49.
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data del decreto di approvazione.

Visto, *il Ministro per la marina mercantile*
JERVOLINO

Visto, *il Ministro per il tesoro*
TAVIANI

TABELLA N. 1.

PRINCIPI GENERALI DI RIPARTIZIONE DEI SALARIATI DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI NELLE CATEGORIE PROFESSIONALI

Nella 1ª categoria (specializzati) sono compresi operai aventi il più elevato grado di perfezionamento nella qualifica di mestiere, posseduta, che esplicano mansioni di particolare delicatezza e competenza oppure che, per la loro capacità professionale, siano in grado di essere di guida ad altri operai della 2ª categoria (qualificati).

Nella 2ª categoria (qualificati) sono compresi operai in possesso di una specifica normale capacità nel mestiere per il quale vengono occupati.

Nella 3ª categoria (comuni) sono compresi gli operai comuni ed i manovali specializzati (operai, cioè, che compiono lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, questo è associato al compimento di speciali mansioni, oppure operai adibiti a lavori o particolari servizi per i quali occorra una specifica attitudine o conoscenza conseguibili con breve tirocinio).

SIGNIFICATO DEI CONTRASSEGNI DI CUI ALLA SEGUENTE ELENCAZIONE DEI MESTIERI E SERVIZI

OP = Operaio
MAP = Manovale specializzato

ELENCO DEI MESTIERI E SERVIZI ASCRIVIBILI RISPETTIVAMENTE ALLA 1ª, 2ª E 3ª CATEGORIA

	1ª Categoria	2ª Categoria	3ª Categoria
Agg. meccan.	OP	OP	—
Carpentiere in ferro	OP	OP	—
Conduc. aut. 3° G.	OP	—	—
Conduc. aut. 2° G.	—	—	—
Cond. gru elettriche	—	OP	—
Cond. elev. elettr.	OP	—	—
Cond. autosollevat.	—	OP	—
Congegnatore	OP	OP	—
Elettricista	OP	OP	—
Elettr. bobin.	OP	—	—
Falegname	OP	OP	—
Fuoch. cald.	—	—	MAP-OP
Ingrassatore	—	—	MAP-OP
Lucidatore in legno	—	OP	—
Manov. specializz.	—	—	MAP
Mecc. mot. per motori . . .	OP	OP	—
Muratore	—	OP	MAP-OP
Pittore	—	OP	—
Saldatore elettr.	OP	OP	—
Tornitore	OP	OP	—

TABELLA N. 2

PAGA ANNUA INIZIALE DEL PERSONALE SALARIATO DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI

(Cfr. Tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale dal 1° luglio 1956).

Coefficienti	Paghe iniziali annue lorde	Qualifiche
193	579.000	Capo operaio
167	501.000	Operaio specializzato di 1ª cat.
157	471.000	Operaio qualificato di 2ª cat.
151	453.000	Operaio comune e manovale specializzato di 3ª cat.

Nota. — Le paghe iniziali annue lorde, indicate in tabella, sono suscettibili di aumenti periodici biennali pari al 2,50% della paga di ciascuna qualifica, a norma dell'art. 30 del presente regolamento.

Visto, *il Ministro per la marina mercantile*
JERVOLINO

Visto, *il Ministro per il tesoro*
TAVIANI

(7902)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1960.
Prezzi di abbonamento e di vendita della « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1961.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 27 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

Ritenuta la necessità di stabilire i prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati della *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1961:

Sulla proposta del Provveditore generale dello Stato;

Determina:

Per l'anno 1961 i prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati della *Gazzetta Ufficiale* sono stabiliti come segue:

a) Parte I - Legislativa - Con supplementi ordinari esclusi quelli contenenti le norme per garantire il minimo di trattamento economico e normativo ai lavoratori:

un anno	L.	13.360	Estero il doppio
un semestre	»	7.360	
un trimestre	»	4.010	
un fascicolo	»	60	

b) Supplementi ordinari alla Parte I contenenti le norme per garantire il minimo di trattamento economico e normativo ai lavoratori:

un anno	L.	12.000	Estero il doppio
un semestre	»	6.500	
un trimestre	»	3.500	
un fascicolo		prezzi vari	

c) Parte II - Inserzioni:

un anno	L.	10.000	Estero il doppio
un semestre	»	5.500	
un trimestre	»	3.000	
un fascicolo	»	50	

d) Supplementi straordinari: Bollettino delle Estrazioni:

un anno	L.	7.000	Estero il doppio
un semestre	»	4.000	
un fascicolo		prezzi vari	

e) Supplementi straordinari: Conto riassuntivo del Tesoro:

un anno	L.	5.000	Estero il doppio
un semestre	»	3.000	
un fascicolo		500	

Roma, addì 14 dicembre 1960

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1960
Registro n. 46 *Tesoro, foglio n.* 18

(8009)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1960.
Prezzi delle inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1961.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 27 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

Ritenuta la necessità di stabilire per l'anno 1961 l'ammontare del diritto fisso ed il prezzo di ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'originale degli annunzi di pubblicazione della Parte II della *Gazzetta Ufficiale*;

Sulla proposta del Provveditore generale dello Stato;

Determina:

Art. 1.

Per l'anno 1961 il diritto fisso di testata da corrispondere per la pubblicazione degli annunzi giudiziari nella Parte II della *Gazzetta Ufficiale* è stabilito in lire 600.

Per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'originale presentato per la pubblicazione lire 270.

Art. 2.

Per l'anno 1961 il diritto fisso di testata dovuto per gli annunzi commerciali e vari da pubblicarsi nella seconda parte della *Gazzetta Ufficiale* è stabilito in lire 1200.

Per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura dell'originale presentato per la pubblicazione lire 400.

Roma, addì 14 dicembre 1960

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1960
Registro n. 46 *Tesoro, foglio n.* 17

(8010)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Clinica ostetrica e ginecologica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova, è vacante la cattedra di « Clinica ostetrica e ginecologica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7972)

Vacanza della cattedra di « Spettroscopia » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Torino è vacante la cattedra di « Spettroscopia » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7973)

Vacanza della cattedra di « Storia del diritto italiano » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, è vacante la cattedra di « Storia del diritto italiano » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7974)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Svincolo di terreni costituenti il « terzo residuo »

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, registratto alla Corte dei conti in data 23 novembre 1960, registro n. 18 Agricoltura, foglio n. 297, è stata disposta la soppressione dell'art. 4, relativo al rimborso delle spese per opere di trasformazione fondiaria, del decreto decreto presidenziale 7 aprile 1959, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 131 del 4 giugno 1959, concernente la rimozione del vincolo di indisponibilità, già iscritto sui terreni costituenti il « terzo residuo » concesso alla ditta AVANZATI-BERNARDI Giovanna fu Francesco, maritata MORIS, e il trasferimento, a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, di una quota dei terreni sopramenzionati.

(7843)

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi dell'art. 4, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Bisignano (Cosenza), di complessivi ettari 166.01.10, espropriati in forza del decreto presidenziale 18 dicembre 1951, n. 1410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951 (supplemento ordinario n. 1) nei confronti della ditta SOLIMA Vincenzo fu Rosalbino, e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 9.081.894,40 (lire novemilioniottantunomilaottocentonovantaquattro e cent. 40), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 15 marzo 1952.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7803)

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria, e di rettifica dei dati catastali relativi. (Riliquidazione).

Ente per la colonizzazione del Delta Padano

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1960, n. 6103/4007, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1960, registro n. 18 Agricoltura, foglio n. 337, sono stati modificati, in conformità alle rettifiche disposte con provvedimento in data 20 giugno 1960, i dati catastali esposti nel decreto presidenziale 29 novembre 1952, n. 2962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 7), concernente l'espropriazione, nei confronti della ditta SOCIETA' ANONIMA FONDIARIA « CA' LATTIS », con sede in Roma, di terreni siti in agro del comune di Taglio di Po (Rovigo), della superficie di ettari 327.16.17, trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta padano.

Con lo stesso decreto ministeriale è stato inoltre disposto in via definitiva:

a) la riliquidazione in L. 54.749.464,80 (lire cinquantaquattromilionisettecentoquarantanovemilaquattrocentosessantaquattro e cent. 80) dell'indennità di espropriazione afferente ai predetti terreni, indennità già liquidata in L. 54.775.000, arrotondata, con decreto ministeriale 28 dicembre 1956, n. 2428/332, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 63 del 9 marzo 1957;

b) la riliquidazione in L. 8.909.186 (lire ottomilioninovecentonovemilacentottantasei), ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, degli interessi relativi al predetto indennizzo, da corrispondersi - al netto della maggior somma di L. 30.000 precedentemente liquidata a titolo di indennità, nonchè al netto di L. 5250, corrispondenti all'importo delle cedole maturate e riscosse sui titoli rappresentativi della predetta somma di L. 30.000, e al netto di L. 8.390.000, relative all'importo arrotondato degli interessi precedentemente liquidati - nella misura di L. 483.936 (lire quattrocentottantatremilanovecentotrentasei), in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per il valore nominale arrotondato a L. 480.000 (lire quattrocentottantamila), ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della citata legge n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura, sede di Bologna, e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, relativo al provvedimento concernente la rettifica dei dati catastali esposti nel citato decreto presidenziale di espropriazione e la determinazione della suddetta indennità e interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 170 del 13 luglio 1960.

(7802)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'acquisto di uno stabile per uso uffici al Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Canale Villoresi », con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 40587, in data 10 dicembre 1960, il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario « Canale Villoresi », con sede in Milano, è stato autorizzato, in via di sanatoria, a termini del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, all'acquisto del fabbricato sito in Milano, via Ariosto, 30, da adibirsi in parte ad uso dei propri uffici e in parte in concessione in affitto a privati.

(7882)

Approvazione del regolamento per l'irrigazione del Consorzio di miglioramento fondiario « Canale Sagittario II », con sede nel comune di Introdacqua (L'Aquila).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 45027, in data 10 dicembre 1960, è stato approvato ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il vecchio regolamento per l'irrigazione del Consorzio di miglioramento fondiario « Canale Sagittario II » ripristinato con deliberazione n. 3 del Consiglio dell'ente nella seduta del 28 aprile 1960.

(7883)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Casere - San Gaetano », con sede nel comune di Caorle (Venezia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 6039, in data 10 dicembre 1960, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Casere - San Gaetano », con sede nel comune di Caorle (Venezia), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati il 22 marzo 1959.

(7884)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Italsud degli eredi rag. Francesco Biga, già esercente le autolinee urbane di Bari.

Con decreto 18 ottobre 1960 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stata sciolta la Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società Italsud degli eredi rag. Francesco Biga, già esercente le autolinee urbane di Bari, costituita con decreto Interministeriale del 9 maggio 1956.

(7866)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 289

Corso dei cambi del 19 dicembre 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,80	620,70	620,69	620,68	620,60	620,71	620,60	620,75	620,75	620,75
$ Can.	634,62	634 —	633,75	634,15	633,30	634,37	633,90	634,60	634,50	634 —
Fr. Sv.	144,17	144,175	144,18	144,1825	144,15	144,18	144,195	144,17	144,17	144,17
Kr. D.	90,11	90,07	90,10	90,09	90,15	90,12	90,09	90,10	90,12	90,10
Kr. N.	87,07	87,03	87,06	87,04	87,10	87,07	87,05	87,05	87,07	87,05
Kr. Sv.	120,04	120,04	120,01	120,06	120 —	120,02	120,05	120 —	120,02	120,04
Fol.	164,68	164,63	164,65	164,645	164,60	164,64	164,645	164,60	164,65	164,65
Fr. B.	12,49	12,502	12,5050	12,50125	12,50125	12,50	12,5035	12,45	12,50	12,50
Fr. Fr. (N.F.)	126,52	126,52	126,50	126,53	126,50	126,50	126,55	126,55	126,50	126,45
Lst.	1742,95	1742,15	1742,30	1742,15	1741,50	1743,30	1742,25	1743,10	1743,27	1742 —
Dm. occ.	148,80	148,81	148,825	148,825	148,79	148,84	148,825	148,82	148,83	148,81
Scell. Austr.	23,87	23,885	23,88	23,8825	23,85	23,89	23,88	23,87	23,88	23,88

Media dei titoli del 19 dicembre 1960

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	75,725
Id. 3,50 % 1902	75,40
Id. 5 % 1935	108,45
Redimibile 3,50 % 1934	95,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,20
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,525
Id. 5 % 1936	100,60
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,525
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,60

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	100,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,15
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,775

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 dicembre 1960

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,685
1 Dollaro canadese	634,025
1 Franco svizzero	144,189
1 Corona danese	90,09
1 Corona norvegese	87,045
1 Corona svedese	120,055
1 Fiorino olandese	164,645
1 Franco belga	12,502
1 Franco nuovo (N.F.)	126,54
1 Lira sterlina	1742,20
1 Marco germanico	148,825
1 Scellino austriaco	23,881

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a undici posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli uffici provinciali del Tesoro, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti (decreto ministeriale 28 dicembre 1959).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1960, registro n. 3, foglio n. 168, con il quale è stato indetto un concorso per esami a undici posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli uffici provinciali del Tesoro, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a undici posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto degli uffici provinciali del Tesoro, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti, indetto con decreto ministeriale 28 dicembre 1959, avranno luogo in Roma nei giorni 9, 10 e 11 marzo 1961.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 novembre 1960

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1960
Registro n. 44, *foglio n.* 11

(7975)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a tre posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto, riservato al personale statale non di ruolo o appartenenti ai ruoli aggiunti.

Le prove scritte del concorso per esami a tre posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di ragioneria della carriera di concetto del Ministero della difesa-Aeronautica, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti, indetto con decreto ministeriale 26 novembre 1959, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 1960, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 20, 21 e 22 marzo 1961, con inizio delle singole prove alle ore 8 di ciascun giorno.

(7976)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sessanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale civile d'ordine della carriera esecutiva, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti.

Le prove scritte del concorso per esami a sessanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale civile d'ordine della carriera esecutiva del Ministero della difesa-Aeronautica, riservato al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti, indetto con decreto ministeriale 26 novembre 1959, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 1° marzo 1960, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 23, 24 e 25 marzo 1961, con inizio delle singole prove alle ore 8 di ciascun giorno.

(7977)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per quattordici posti di tenente commissario in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo di commissariato della marina militare, indetto con decreto ministeriale 7 maggio 1960.

Il decreto ministeriale in data 29 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1960, registro n. 32 difesa-Marina, foglio n. 95, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al concorso per quattordici posti di tenente commissario in servizio permanente effettivo, ruolo normale, nel Corpo di commissariato della marina militare, indetto con decreto ministeriale 7 maggio 1960, è stato pubblicato sul foglio d'ordini del Ministero difesa-Marina n. 100 del 2 dicembre 1960, art. 10.

(7927)

Diario delle prove scritte e pratiche del concorso per esami a sei posti di chimico in prova nel ruolo del personale civile della carriera direttiva dei chimici per la Direzione armi ed armamenti navali.

Le prove scritte e pratiche del concorso per esami a sei posti di chimico in prova nel ruolo del personale civile della carriera direttiva dei chimici per la Direzione armi ed armamenti navali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 1° giugno 1960, avranno luogo presso la Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra — viale San Bartolomeo, n. 92, La Spezia — con inizio alle ore 8,30, nei giorni 11, 12, 13, 16, 17 e 18 gennaio 1961.

(7944)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Riduzione del numero dei posti messi a concorso con decreto ministeriale 30 aprile 1959 per il conferimento di centonove posti di assistente aggiunto del Genio militare della carriera esecutiva dell'Amministrazione della difesa-Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale n. 12806 del 30 aprile 1959, concernente un esame preliminare per i sottufficiali dell'Esercito aspiranti all'impiego civile per il conferimento di centonove posti di assistente aggiunto del Genio militare (coefficiente 180) della carriera esecutiva dell'Amministrazione difesa-Esercito;

Visto l'art. 7, comma primo, della legge 27 febbraio 1955, n. 53, in base al quale i posti resisi vacanti nei ruoli organici ordinari per esodo volontario in applicazione della legge stessa debbono essere conferiti mediante concorsi riservati al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti in possesso del prescritto titolo di studio.

Considerato che nel ruolo organico ordinario degli assistenti del Genio militare si sono resi vacanti quattordici posti per esodo volontario verificatosi in applicazione della citata disposizione di legge;

Decreta:

Articolo unico.

Il decreto ministeriale 30 aprile 1959, concernente un esame preliminare per i sottufficiali dell'Esercito aspiranti all'impiego civile per il conferimento di centonove posti di assistente aggiunto del Genio militare (coeff. 180) della carriera esecutiva dell'Amministrazione della difesa-Esercito è modificato, relativamente al numero dei posti messi a concorso, nel senso che detto numero è ridotto da centonove a novantacinque, ferma restando ogni altra prescrizione del predetto bando di concorso stesso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1959

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1960
Registro n. 23, *foglio n.* 72

(7857)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 932 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 4 giugno 1960, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per condotte mediche vacanti al 30 novembre 1957;

Visti i propri decreti n. 980, n. 1452, n. 1698, n. 1788, n. 1886, n. 1979, n. 2120, n. 2303, n. 2383, n. 2526, n. 2591, n. 2633, n. 2714, n. 2740, con i quali sono stati dichiarati i vincitori delle condotte di cui sopra;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Parodi Ligure e Ponzone (Cimaferle, Toleto, Piancastagna), hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Sereno dott. Aldo: Parodi Ligure;
2) Torregiani dott. Angelo: Ponzone (Cimaferle, Toleto, Piancastagna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, sul Bollettino atti ufficiali della Prefettura, e per otto giorni consecutivi. all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 28 novembre 1960

Il medico provinciale: SIRCANA

(7835)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1101/MP, del 30 marzo 1960, con il quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a nove posti di ostetrica condotta, vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1959;

Visti i propri decreti n. 2913 e n. 3091/MP, rispettivamente in data 14 luglio 1960 e 28 luglio 1960, con i quali è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali della Commissione anzidetta, nonchè la graduatoria formata dalla Commissione stessa;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti che hanno conseguito la idoneità nel concorso di cui alle premesse:

1. Acciai Anna	punti	57,65	su 100
2. Deligios Angela	»	57,19	»
3. Favalli Almerina	»	56,30	»
4. Gavioli Liliana	»	55,62	»
5. Piazza Nives	»	54,56	»
6. Satta Anna	»	54,34	»
7. Tamponi Santa Michela	punti	54,18	su 100
8. Papini Bruna	»	52,93	»
9. Preziosi Lina	»	52,84	»
10. Bini Alpinola	»	52,03	»
11. Cesari Graziella, pari merito	»	51,25	»
12. Mantovani Carmen, pari merito	»	51,25	»
13. Manzini Clara	»	50,93	»
14. Portas Maria	»	50,81	»
15. Impagliazzo Silvia	»	50,59	»
16. Moretti Nives	»	49,96	»
17. Farina Angela	»	49,84	»
18. Sferragatta Bruna	»	49,68	»
19. Saba Maddalena	»	49,31	»
20. Anderlini Argia	»	49,25	»
21. Sanna Teresa	»	48,12	»
22. Pattelli Oriele	»	48,06	»
23. Fannis Amelia, pari merito	»	47,87	»
24. Cossu Teresa, pari merito	»	47,87	»
25. Radicchi Lea	»	47,46	»
26. Pulixi Luigina	»	47,09	»
27. Bruni Lina	»	46,62	»
28. Ortu Concetta	»	46,56	»
29. Fabbri Noemi	»	46,50	»
30. Caboni Maria Teresa	»	46,03	»
31. Pinzano Bianca	»	45,93	»
32. Corona Elisa	»	44,56	»
33. Scutari Giuditta, pari merito	»	44,19	»
34. Bruni Franceschina, pari merito	»	44,19	»
35. Giordano Maria	»	44 —	»
36. Floris Giovanna	»	43,25	»
37. Mereu Paola	»	43,12	»
38. Ruffini Agnese	»	43,10	»
39. Achenza Fiorenza	»	42,46	»
40. Boi Graziella	»	42.03	»
41. Bastanti Giuseppina	»	41,28	»
42. Ariu Gina	»	41,03	»
43. Visintini Maria	»	38,96	»
44. Caputo Santina Maria	»	38,70	»
45. Bradi Anna Rosa	»	38,65	»
46. Poltronieri Luciana	»	37,87	»
47. Toffoli Maria Assunta	»	36.87	»
48. Tedde Giovanna	»	36,25	»
49. Carola Marisa	»	35,62	»

Il presente decreto verrà pubblicato a termine di legge.

Sassari, addì 18 novembre 1960

Il medico provinciale: FADDA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4457/MP, in data 18 novembre 1960, con il quale viene approvata la graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee ai posti di ostetrica condotta, vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1959;

Viste le domande delle concorrenti nelle quali vengono indicate le sedi in ordine di preferenza;

Viste le disposizioni contenute nell'art. 55 del regio decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate risultate idonee al concorso di cui alla premessa, sono dichiarate vincitrici delle sedi a fianco di ciascuna indicate:

1) Acciai Anna: Ittiri;
2) Deligios Angela: Villanova Monteleone;
3) Favalli Almerina: Sassari (frazione La Corte);
4) Gavioli Liliana: Mores;
5) Piazza Nives: Banari;
6) Satta Anna: Olmedo;
7) Tamponi Santa Michela: Calangianus (frazione Santo Antonio);
8) Papini Bruna: Consorzio Castelsardo-Osilo-Nulvi (Tergu);
9) Preziosi Lina: San Francesco D'Aglientu.

Il presente decreto verrà pubblicato a termine di legge.

Sassari, addì 18 novembre 1960

Il medico provinciale: FADDA

(7782)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1957.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti pari numero del 30 luglio 1960, con i quali si procedeva alla approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1957 ed alla conseguente assegnazione dei vincitori alle sedi loro spettanti;

Visto il proprio decreto pari numero del 12 novembre 1960, col quale sono stati annullati i suindicati decreti del 30 luglio, non avendo la Commissione esaminatrice valutati, a suo tempo, i titoli prodotti dal concorrente dott. Pagano Fernando;

Vista la nuova graduatoria formulata dalla predetta Commissione in data 16 novembre 1960;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità in data 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le circolari del Ministero dell'interno n. 22003 del 28 novembre 1959 e n. 138 del Ministero della sanità del 30 novembre 1959;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Cipolletta Giuseppe . . punti 51,040 su 100
2. Di Donato Emidio » 50,505 »
3. Giuliano Antonio . » 50,425 »
4. Correale Pasquale » 50,090 »
5. Pagano Fernando, figli 2 . . » 48,800 »
6. Ragucci Luigi, figlio 1 . » 48,800 »
7. Bellelli Mario » 48,658 »
8. Spetrini Vincenzo . » 48,375 »
9. D'Amato Luigi » 48,125 »
10. Sammarco Francesco . » 48,050 »
11. Farano Michele . » 47,900 »
12. Petrosino Fernando » 47,900 »
13. D'Andrea Pietro . . . . » 47,650 »
14. Palumbo Antonio . » 47,325 »
15. De Bellis Alfredo . » 47,200 »
16. De Laurentis Umberto » 47,115 »
17. Bonafede Eugenio . » 47,100 »
18. Del Baglivo Giuseppe . » 46,915 »
19. Pesce Giovanni » 46,850 »
20. Itri Federico . » 46,820 »
21. Masini Antonio » 46,227 »
22. Cicalese Giuseppe » 46,225 »
23. Piegari Antonio » 46,195 »
24. Talarico Massimo » 46,165 »
25. La Manna Giacomo » 46,155 »
26. Giurazza Giacomo » 46,150 »
27. Forlenza Ferruccio » 46,075 »
28. Pugliese La Corte Lorenzo » 46,050 »
29. Cirasuolo Silvio » 45,925 »
30. Totaro Giuseppe . » 45,880 »
31. Russo Nicola . » 45,770 »
32. La Gorga Nicola . » 45,275 »
33. Cirillo Nicola » 45,200 »
34. Guido Antonio » 45,150 »
35. Maio Francesco » 44,775 »
36. Iuliano Italo . » 44,650 »
37. Chianetta Aurora . » 44,500 »
38. Tortoriello Mario . » 44,450 »
39. Ronsini Carlo » 43,855 »
40. Santoro Antonio . » 43,750 »
41. Giuliano Aniello . » 43,640 »
42. Tovoli Ezio . » 43,600 »
43. Celebrano Giovanni . » 43,530 »
44. Fiore Antonio » 43,500 »
45. Riccio Alfonso » 43,450 »
46. La Rocca Nicola . » 43,305 »
47. Quadrino Isidoro . » 43,300 »
48. Romano Orazio . » 43,300 »
49. Lenza Aristide . . . . . » 42,750 »
50. Lacerenza Gennaro . . . . punti 42,750 su 100
51. Saponara Vincenzo . . . . » 42,625 »
52. Ottavio Nicola . . . . . » 42,550 »
53. Cianci Nicola . . . . . » 42,430 »
54. Sica Arturo . . . . . . » 42,300 »
55. Palladino Alfonso . . . . » 42,225 »
56. Rocca Mario . . . . . . » 41,930 »
57. Gagliani Dante . . . . . » 41,850 »
58. Savino Donato . . . . . » 41,750 »
59. Pagano Antonio . . . . . » 41,650 »
60. Cascetta Giulio . . . . . » 41,580 »
61. Longobardi Beniamino . . . . » 41,455 »
62. Bucci Alfredo . . . . . » 41,450 »
63. Pincitore Luigi . . . . . » 41,070 »
64. Rosa Rosario . . . . . . » 41,000 »
65. Monteforte Mariano . . . . . » 40,750 »
66. Rispoli Vincenzo . . . . . » 40,725 »
67. Montella Luigi . . . . . » 40,605 »
68. Farina Raffaele . . . . . » 40,425 »
69. Riccobaldi Mario . . . . . » 40,335 »
70. Iannuzzella Domenico . . . . » 40,280 »
71. Pica Antonio . . . . . . » 40,225 »
72. Irace Pasquale . . . . . » 40,050 »
73. D'Antonio Mario . . . . . » 39,580 »
74. Meleleo Nicola . . . . . » 39,575 »
75. Morgante Giuseppe . . . . . » 39,500 »
76. Rega Luigi . . . . . . » 39,400 »
77. Farinella Liborio . . . . . » 39,250 »
78. Borrelli Renato . . . . . » 39,000 »
79. Contini Raffaele . . . . . » 39,000 »
80. Carrara Ernesto . . . . . » 38,925 »
81. Mansi Michele . . . . . » 38,050 »
82. Bianco Bartolomeo . . . . . » 36,850 »
83. Mollo Antonio . . . . . » 36,270 »
84. Correale Antonio . . . . . . » 36,000 »

Salerno, addì 17 novembre 1960

Il medico provinciale titolare: GAGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 90627 del 10 luglio 1958, con cui veniva bandito il concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1957;

Visto il proprio decreto pari numero e data, col quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso dichiarati idonei dalla Commissione giudicatrice;

Tenute presenti le preferenze indicate da ciascun concorrente nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto il decreto prefettizio 90627 del 20 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Foglio inserzioni n. 178 del 27 stesso mese ed anno e nel Foglio annunzi legali n. 7 del 24 luglio 1959, col quale a rettifica del precedente decreto prefettizio del 10 luglio 1958, si precisa che la condotta medica del comune di Castellabate, messa a concorso, è quella del capoluogo e non quella della frazione S. Maria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità in data 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le circolari del Ministero dell'interno n. 22003 del 28 novembre 1959 e n. 138 del Ministero della sanità del 30 novembre 1959;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse e sono nominati medici condotti dei Comuni a fianco segnati:

1) Cipolletta Giuseppe: Fisciano;
2) Di Donato Emidio: Sala Consilina;
3) Giuliano Antonio: Castellabate (Capoluogo);
4) Correale Pasquale: Ravello;
5) Pagano Fernando: Capaccio (frazione Paestum);
6) Ragucci Luigi: San Giovanni a Piro;
7) Bellelli Mario: Giffoni Valle Piana;
8) Spetrini Vincenzo: Giungano;
9) D'Amato Luigi: Vibonati;
10) Sammarco Francesco: Buccino;
11) Petrosino Ferdinando: Casaletto Spartano;

12) D'Andrea Pietro: Laureana Cilento;
13) Palumbo Antonio: Valle dell'Angelo;
14) De Laurentis Umberto: Magliano Vetere;
15) Bonafede Eugenio: Montano Antilia;
16) Del Baglivo Giuseppe: Cuccaro Vetere;
17) Pesce Giovanni: Orria.

I seguenti candidati non sono riusciti vincitori di sede di condotta, perchè tutte quelle da essi richieste sono state assegnate a candidati che li precedono in graduatoria:

1) Farano Michele;
2) De Bellis Vittorio.

Salerno, addì 17 novembre 1960

(7870) *Il medico provinciale titolare:* GAGLIO

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 270 in data 25 febbraio 1960, con il quale venne indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per l'assegnazione delle condotte veterinarie vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1959;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con proprio decreto n. 1059 del 27 giugno 1960, nonchè la graduatoria formata dalla Commissione stessa e relativa a trentaquattro concorrenti risultati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi per i sanitari addetti al servizio dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui alle premesse:

1. Spinelli Giampietro	punti	54,52	su 100
2. D'Apolito Stefano	»	54,18	»
3. Querques Pompeo	»	52,97	»
4. Lellis Michele	»	51,43	»
5. Rosa Giovanni	»	51,37	»
6. Stori Costantino	»	49,96	»
7. Marasco Antonio	»	49,40	»
8. Russo Guido	»	48,65	»
9. Telesca Giuseppe	»	48,55	»
10. Santoprete Luigi	»	48,50	»
11. Marcheggiani Fiore	»	47,90	»
12. Martorelli Mario	»	47,50	»
13. Rinaldi Michele	»	46,87	»
14. Mastromatteo Onofrio	»	45,97	»
15. Scurti Emo	»	45,00	»
16. Giagnoli Giuseppe, nato il 1° novembre 1929	»	44,50	»
17. Sarti Giuseppe, nato il 23 maggio 1932	»	44,50	»
18. De Donno Ubaldo	punti	44,32	su 100
19. Sergi Domenico	»	43,58	»
20. Mormando Nicola	»	43,50	»
21. Romano Giuseppe	»	43,43	»
22. Paris Aldo, nato il 13 febbraio 1923	»	43,00	»
23. Grilli-Cilioni Paolo, nato il 22 settembre 1931	»	43,00	»
24. Marra Fernando	»	42,87	»
25. Cetera Giorgio	»	42,00	»
26. Feola Mario	»	41,95	»
27. Montali Rolando	»	41,50	»
28. Manes Nicola	»	40,00	»
29. Giorgi Panfilo	»	39,88	»
30. Bracciale Francesco	»	39,12	»
31. Basti Luigi	»	38,70	»
32. Mutidieri Luigi	»	37,74	»
33. Del Po Pietro	»	37,28	»
34. Lasaponara Stefano	»	36,50	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale e dei comuni di Castelluccio Valmaggiore e di Mattinata.

Foggia, addì 7 dicembre 1960

Il veterinario provinciale: TASSELLI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 270 in data 25 febbraio 1960, con il quale venne indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per l'assegnazione delle condotte veterinarie vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1959;

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità al predetto concorso;

Visto l'ordine preferenziale delle sedi indicate dai singoli candidati nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi ai posti di sanitari condotti approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse ed assegnati alle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1) Spinelli dott. Giampiero: Castelluccio Valmaggiore;
2) D'Apolito dott. Stefano: Mattinata.

I sindaci dei comuni di Castelluccio Valmaggiore e di Mattinata, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale e dei comuni di Castelluccio Valmaggiore e di Mattinata.

Foggia, addì 7 dicembre 1960

Il veterinario provinciale: TASSELLI

(7834)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.